



**Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico ®**

In questo numero



Speciale

“Voluntary disclosure”



L'angolo della Giurisprudenza



VOCI DAL FORUM



FISCUS

COMMERCIALISTA
TELEMATICO .COM

**Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico®**

In questo numero

		pagina
	La voluntary disclosure di Fabio Carriolo	2
	La procedura per aderire alla voluntary disclosure di Ennio Vial e Vita Pozzi	11
	Il nuovo reato di autoriciclaggio di Fabio Carriolo	20
	Procedura di voluntary disclosure: suggerimenti per un buon approccio con la clientela di Alessandro Mattavelli	24
	Il nuovo reato di autoriciclaggio e le responsabilità dei professionisti del settore fiscale di Giovambattista Palumbo	27
	La “lista Falciani”: Tra luci e ombre del contenzioso e la voluntary disclosure di Valeria Nicoletti	30
	Voci dal Forum: Deposito estero da dichiarare nel quadro RW	33

La voluntary disclosure

di Fabio Carriolo

Aspetti generali

La nuova procedura di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero (c.d. voluntary disclosure) consiste in una definizione agevolata che consente ai contribuenti di regolarizzare la disponibilità di investimenti illecitamente detenuti all'estero e delle connesse violazioni che altrimenti risulterebbero sanzionabili secondo le disposizioni che regolano il monitoraggio fiscale.

Essa è strettamente collegata alla contestuale attuazione di accordi con alcuni Stati che al momento sono inclusi nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 (relativo alla residenza delle persone fisiche) e al D.M. 21.11.2001 (relativo alle società controllate e collegate estere – CFC).

In sostanza, la fuoriuscita di questi Stati (tra i quali per i contribuenti italiani spicca la Confederazione Elvetica) dalle black list consentirà, mediante la procedura in esame, di regolarizzare la disponibilità di somme all'estero eliminando quindi il rischio di incorrere in controlli fiscali (consentiti grazie alle procedure di scambio di informazioni).

La voluntary disclosure (VD) è prevista dalla L. 15.12.2014, n. 186, in vigore dal 1° gennaio 2015. A partire da tale data decorrono tutta una serie di scadenze. In particolare, entro il 30 gennaio dovrebbe essere emanato un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate contenente le istruzioni sulla presentazione dell'istanza e sul pagamento da effettuare.

Il monitoraggio fiscale

Giacché la VD integra e modifica le disposizioni in materia di monitoraggio delle disponibilità finanziarie e dei flussi finanziari all'estero, è opportuno un breve richiamo alle norme di riferimento in materia.

Il monitoraggio fiscale si traduce nell'ordinamento italiano nell'obbligo di render conto degli investimenti, delle disponibilità e delle movimentazioni che a vario titolo interessano l'«estero»; la relativa disciplina normativa (D.L. n. 167/1990) è espressione del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitali impostosi nell'ordinamento sovranazionale comunitario (da un lato), e della conseguente necessità di controllare tali movimenti in funzione anti-evasione e antiriciclaggio.

Sono tenuti alla presentazione del modulo RW, in generale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti fiscalmente trasparenti di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti assimilati); deve inoltre sussistere la condizione costituita dalla detenzione di investimenti all'estero o di attività estere di natura finanziaria, attraverso le quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.

L'obbligo di dichiarazione sussiste indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche se le operazioni sono poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali.

Per quanto riguarda l'individuazione della residenza delle persone fisiche, occorre guardare ai criteri indicati dall'art. 2, secondo comma, del TUIR (iscrizione alle anagrafi dei residenti ovvero domicilio o residenza nello Stato per la maggior parte del periodo di imposta).

Inoltre, come stabilito dal comma 2-bis del medesimo art. 2 del TUIR, si considerano residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, compresi nella black list del D.M. 4.5.1999.

Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, si considerano invece residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato [artt. 5, terzo comma, lett. d), e 73, terzo comma, del TUIR].

Si considerano inoltre residenti in Italia i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori «black list» in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio italiano.

Si considerano residenti in Italia anche i trust istituiti nei predetti Stati o territori black list quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

In determinate ipotesi il trust può essere considerato un soggetto interposto: in questi casi l'obbligo di monitoraggio riguarda il titolare effettivo delle disponibilità all'estero⁽¹⁾.

Analoghe considerazioni valgono in caso di investimenti all'estero ed attività estere di natura finanziaria nonché investimenti in Italia e attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari⁽²⁾ (cfr. risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002).

RW e sanzioni

La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili redditi imponibili in Italia è compresa tra il 3% e il 15% degli importi non dichiarati (art. 5, secondo comma, D.L. n. 167/1990).

La sanzione è applicata in misura più elevata, compresa tra il 6% e il 30% dell'ammontare degli importi non dichiarati, quando la violazione ha a oggetto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato indicati nel D.M. 4.5.1999 e nel D.M. 21.11.2001, senza tener conto delle limitazioni previste in tali decreti.

Se la dichiarazione (quadro / modulo RW) viene presentata con un ritardo non superiore ai 90 giorni dalla scadenza del termine è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 258.

La presunzione di evasione

L'art. 12 del D.L. 1.7.2009, n. 78 (convertito dalla L. 3.8.2009, n. 102) ha stabilito al secondo comma che – senza tener conto delle limitazioni previste dai decreti ministeriali relativi alle black list – le attività finanziarie e gli investimenti presenti all'estero in violazione del monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salva l'eventuale prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

In tale caso, le sanzioni previste dall'art. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, sono raddoppiate (la dichiarazione infedele risultando sanzionabile con il 200% della maggiore imposta accertata e la dichiarazione omessa con il 240%).

L'art. 12 richiamato ha dato attuazione alle intese raggiunte in sede OCSE, introducendo sia la «presunzione di evasione», sia l'inasprimento del regime sanzionatorio.

La presunzione viene qualificata come «iuris tantum», e ritenuta «confutabile dalla prova contraria offerta dal contribuente».

Data la valenza come mezzo istruttorio delle presunzioni, che in ambito tributario sono accolte sia in sede amministrativa (verifica e contraddittorio) che in sede giudiziale (contenzioso), si ritiene che i contribuenti possano far valere le proprie ragioni in ogni fase della vertenza con il fisco⁽³⁾.

La nuova procedura di Voluntary Disclosure

La nuova legge (art. 1, c. 1) ha introdotto a regime la disciplina della collaborazione volontaria (VD), inserendo nel D.L. 28.6.1990, n. 167, in materia di monitoraggio fiscale, gli artt. da 5-quater a 5-septies, allo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti:

- ⊙ nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero;
- ⊙ nel trasferimento illecito all'estero di attività che producono reddito;
- ⊙ nella detenzione illecita all'estero di attività che producono reddito.

Attraverso questa procedura i soggetti che detengono flussi finanziari e stock patrimoniali all'estero e hanno omesso di dichiararli possono sanare la propria posizione pagando, in un'unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta).

La VD si associa:

- ✖ alla non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi, ovvero alla riduzione a metà delle pene;
- ✖ al pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative tributarie.

La procedura non può essere utilizzata se la relativa richiesta è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, e opera per le violazioni dichiarative commesse sino al 30.9.2014, con possibilità di esperire la procedura fino al 30.9.2015.

Le norme introducono anche un nuovo reato fiscale che punisce (con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscono o trasmettono documentazione e dati non rispondenti al vero.

La procedura di collaborazione volontaria è stata estesa anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia nonché alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP e IVA, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (e quindi ai soggetti IRES anche per violazioni di carattere sostanziale e non solo derivanti da obblighi dichiarativi).

Insieme alla procedura di VD le disposizioni in commento (art. 3, L. n. 186/2014) hanno introdotto, inserendo un nuovo art. 648-ter nel codice penale, il reato di autoriciclaggio, nel cui contesto viene attribuita rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Come fare

La procedura di VD prevede (nuovo art. 5-quater, c. 1, lett. a, D.L. n. 167/1990) che il contribuente (persona fisica o società) indichi spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero (ovvero, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare, anche in Italia), anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che

Continua



servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dell'IRAP, dei contributi previdenziali, dell'IVA e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi dichiarativi.

L'Agenzia delle Entrate procede dunque ad accertare quanto dovuto e invia al contribuente un invito a comparire. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito e versare in un'unica soluzione le somme dovute (escludendosi quindi il beneficio della rateazione nonché quello della compensazione con eventuali crediti fiscali).

Le ipotesi di inammissibilità della VD, si seguito elencate, sono oggetto del secondo comma del medesimo art. 5-quater:

- richiesta presentata dopo la constatazione della violazione da parte del contribuente (con formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali, per violazione di norme fiscali, che siano riconducibili all'ambito oggettivo di applicazione della procedura);
- richiesta presentata dopo che i soggetti solidalmente obbligati in via tributaria con il contribuente, o con questo concorrenti nel reato, abbiano avuto formale conoscenza dei controlli già attivati.

La richiesta di collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Stabilisce il terzo comma dell'art. 5-quater che, entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di VD, per l'utilizzo delle informazioni ai fini dell'applicazione delle esimenti, degli sconti di pena e delle riduzioni sanzionatorie previsti dall'articolo 5-quinquies.

Il quarto comma prevede alcuni casi al ricorrere dei quali non si applica il raddoppio dei termini per l'accertamento di cui all'art. 12, comma 2-bis, del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3.8.2009, n. 102.

Il termine per poter usufruire della procedura di collaborazione volontaria è individuato nel 30.9.2015, secondo quanto è stabilito dal quinto comma.

Nei confronti dei soggetti che aderiscono alla procedura, in mancanza della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione è fissato, in deroga ai termini per l'accertamento, in 90 giorni.

In considerazione della particolare collocazione del comune di Campione d'Italia, il sesto comma del nuovo articolo prevede l'esonero dalla compilazione del quadro RW per i suoi residenti relativamente alle disponibilità detenute all'estero derivanti da redditi da lavoro e da pensione.

Le novità in materia di sanzioni

Il nuovo art. 5-quinquies del D.L. n. 167/1990 indica gli effetti della procedura ai fini penali e sanzionatori in via amministrativa, disponendo che:

In particolare, sotto il profilo penale nei confronti di colui che aderisce alla VD:

- è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli artt. da 2 a 5 del D.Lgs. n. 74/2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli artt. 10-bis e ter del medesimo decreto.
- è inoltre esclusa la punibilità per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previste dagli artt. 648-bis e ter del codice penale, commessi in relazione ai delitti tributari sopra citati.

Le condotte riguardanti il delitto di autoriciclaggio previste dall'art. 648-ter del codice penale, come introdotto dalla stessa L. n. 186/2014, non sono punibili, se commesse in relazione ai delitti richiamati, fino alla data del 30.9.2015, entro la quale può essere attivata la procedura di VD.

Queste esclusioni di punibilità si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività oggetto della VD.

Quanto alle sanzioni amministrative tributarie, per chi aderisce alla VD è prevista la riduzione alla metà del minimo edittale, ovvero al minimo edittale ridotto di 1/4, in dipendenza dalla condotta del contribuente.

Sono altresì previste misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso un altro intermediario, che l'amministrazione finanziaria italiana possa continuare a ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di VD.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative segue le regole di cui art. 16 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, così articolate:

- ⊙ apertura del procedimento con la notifica dell'atto di contestazione che contiene alcuni elementi a pena di nullità (tra cui i fatti attribuiti al trasgressore, le prove e le norme applicate);
- ⊙ possibilità di definire la controversia con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

Per quanto disposto dal nuovo settimo comma, la misura della sanzione minima è ridotta al 3% degli importi non dichiarati, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, qualora questi Stati stipolino con l'Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni contro la doppia imposizione.

Per gli importi inferiori a 2 milioni di euro e su istanza del contribuente, l'ufficio calcola gli interessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27% [art. 5-quinquies, ottavo comma].

Secondo il nono comma, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo di imposta, in quote uguali tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità.

Se le somme dovute per effetto della VD non sono versate tempestivamente la procedura non si perfeziona e non si producono i relativi effetti penali e tributari [art. 5-quinquies, decimo comma].

Inoltre l'Agenzia delle Entrate notifica, anche in deroga ai termini ordinari di decadenza dal potere di contestare o irrogare la sanzione (di cui all'art. 20, primo comma, del D.Lgs. n. 472/1997), un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'invito a comparire o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

I vantaggi in sintesi

Il pagamento previsto ai fini del perfezionamento della VD dovrà avvenire in unica soluzione o in tre rate mensili e la procedura potrà essere attivata entro il 30.9.2015 per violazioni commesse fino al 30.9.2014.

Il pagamento delle imposte evase dovrà essere effettuato per intero, mentre le sanzioni amministrative per detenzione di somme / attività all'estero non dichiarate [art. 4, primo comma, D.L. n. 167/1990], ordinariamente comprese tra il 3% e il 15% delle somme non dichiarate per i Paesi white list e tra il 6% e il 30% per i Paesi black list, vengono ridotte:

- all'1,5% – 3% (white list);
- al 3% - 6% (black list).

La riduzione sarà possibile nel caso in cui le attività vengano trasferite in Italia o in Stati che consentono un effettivo scambio di informazioni con il nostro Paese, oppure se il contribuente autorizzerà l'intermediario estero a trasmettere tutte le informazioni.

Se non si verificherà almeno una di queste due condizioni, la sanzione sarà pari al minimo edittale ridotto di ¼, cioè al 2,25% per le attività non dichiarate detenute in Stati white list e al 4,5% per quelle negli Stati black list.

La definizione agevolata delle sanzioni (art. 16, c. 3, D.Lgs. n. 472/1997) consente un ulteriore abbattimento a 1/3 del minimo.

Le sanzioni dichiarative «classiche», relative all'omessa o infedele dichiarazione delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, sono invece ridotte di ¼ del minimo della misura prevista dalla legge.

Il provvedimento attuativo

Il neoinserto art. 5-sexies del D.L. n. 167/1990 demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza di VD e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa.

Inoltre - ai fini dei controlli - l'Agenzia delle Entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria dovranno stabilire le regole per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

I dati falsi

L'art. 5-septies istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, punibile con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La nuova fattispecie penale colpisce chiunque, nell'ambito della procedura di VD, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

In tale prospettiva l'autore della violazione che è oggetto della VD - art. 4, primo comma, D.L. n. 167/1990: detenzione di attività e investimenti all'estero (ma non solo all'estero come si dirà tra breve) - è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.

L'estensione alle attività detenute in Italia

I commi secondo, terzo e quarto, dell'art. 1 della L. n. 186/2014 estendono anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia la procedura di VD per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi,

IRAP e IVA, nonché violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30.9.2014.

Ai sensi del quinto comma l'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti in commento.

Il sesto comma interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria per una serie di procedimenti indicati dalle disposizioni in commento.

Il nuovo art. 2 invece eleva da 10.000 a 15.000 euro il valore massimo complessivo (raggiunto nel corso del periodo d'imposta) al di sotto del quale non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero.

L'autoriciclaggio

Il nuovo reato di autoriciclaggio è stato previsto attraverso l'inserimento nel codice penale del nuovo art. 648-ter, attraverso l'art. 3 della L. n. 186/2014.

La fattispecie penale colpisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso non da un altro soggetto (come avviene nel «tipico» riciclaggio), bensì in prima persona, sostituendo o trasferendo denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso.

A questa ipotesi si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena detentiva è invece compresa tra uno e quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

La pena è invece aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

È infine prevista una diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Il reato di autoriciclaggio è stato inserito anche nella disciplina del reato di confisca (art. 648-quater del codice penale) nonché nella disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001).

I limiti edittali della multa in materia di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter del codice penale) sono stati contestualmente elevati nel minimo da 1.032 a 5.000 euro e nel massimo da 15.493 a 25.000 euro.

La combinazione con il nuovo ravvedimento operoso

La VD «interna», cioè riferita alla sostanziale sanatoria di violazioni dichiarative relative a redditi «nazionali» commesse fino al 30.9.2014, può intrecciarsi sia con la generale possibilità di emendare la dichiarazione presentata, sia con la disciplina del ravvedimento operoso, precedentemente limitata ai versamenti, e ora – grazie alla legge di stabilità 2015 – estesa anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali.

Occorre distinguere al riguardo le ipotesi nelle quali non siano già intervenute attività di controllo o accertamento rispetto a quelle che sono state oggetto di iniziative dell'amministrazione finanziaria, con attenzione «case by case» necessaria anche per tener conto della successione nel tempo delle modifiche normative.

Si osserva al riguardo che la possibilità di intervenire con dichiarazione integrativa / correttiva (possibile nei termini dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, nonché dei commi 8 e 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998) si ricollega alla commissione di errori (di fatto, di diritto, etc.), ovvero a omissioni.

La presentazione di una dichiarazione integrativa «a sfavore», dalla quale dovesse risultare una maggiore imposta dovuta (ovvero un minor credito spettante) costituisce titolo per la riscossione, oltre all'applicazione degli interessi e della sanzione per omesso, infedele o tardivo versamento dell'imposta di cui all'art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471. Se però la dichiarazione integrativa a sfavore viene presentata prima dell'avvio dell'attività di controllo, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, è ammesso il ravvedimento operoso [art. 13, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 471/1997], con versamento spontaneo della maggiore imposta, unitamente agli interessi e alla sanzione in misura ridotta.

Per effetto della legge di stabilità 2015 [art. 1, commi 637-640, L. 23.12.2014, n. 190]:

- per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso non è più inibito dal controllo fiscale, ma dalla notifica dell'atto impositivo o dell'avviso bonario;
- il ravvedimento può avvenire, ferma la preclusione di cui sopra, senza limiti temporali, e la riduzione della sanzione va da 1/8 a 1/6 del minimo;
- in caso di constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della L. 7.1.1929, n. 4, la riduzione della sanzione è a 1/5 del minimo;
- per tutti i tributi, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni, la riduzione è a 1/9 del minimo;
- rimangono invariate le specifiche disposizioni sul ravvedimento per i tardivi versamenti e per l'omessa dichiarazione [lettere a) e c) dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997];
- in caso di dichiarazione integrativa i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi decorrono dalla data di presentazione di tale dichiarazione.

Si rammenta inoltre che l'istituto dell'acquiescenza agli avvisi di accertamento [art. 15, D.Lgs. n. 218/1998] comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di accertamento e a presentare istanza di accertamento con adesione.

Un'ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l'avviso di accertamento non è stato preceduto da invito al contraddittorio o da processo verbale di constatazione (pvc) definibile. In questo caso è possibile fruire della riduzione a 1/6.

L'ulteriore riduzione delle sanzioni non opererà più con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1 gennaio 2016, in forza delle innovazioni della richiamata L. n. 190/2014.

Medio tempore, i contribuenti possono avere interesse a definire l'accertamento mediante acquiescenza anziché ricorrere alla VD interna o al ravvedimento operoso.

Nel caso dell'acquiescenza, infatti, viene applicato il cumulo giuridico delle diverse violazioni e sulla sanzione unica così determinata si applica la riduzione a 1/6.

Nel ravvedimento operoso invece (nel quale la riduzione della sanzione può variare tra 1/8 e 1/6 del minimo edittale) il cumulo giuridico non trova applicazione, e neppure nella VD (ove le sanzioni per infedele e omessa dichiarazione vengono solamente prima ridotte di un quarto - ovvero alla metà, e quindi ridotte ulteriormente a 1/6 per effetto della definizione agevolata in assenza di atti impositivi notificati).

Ciò detto è ancora più evidente che la comparazione tra la procedura di rettifica della dichiarazione, il ravvedimento operoso e la VD, con l'individuazione del comportamento più conveniente, dovrà essere effettuata in concreto da ciascun interessato in relazione al caso specifico.

Continua

È invece certo il vantaggio per coloro che avessero commesso violazioni rilevanti sul piano penale, giacché solamente la VD comporta l'estinzione del reato, mentre l'acquiescenza e il ravvedimento costituiscono mere circostanze attenuanti.

Note

- (1) L'Agenzia delle Entrate indica al riguardo alcune fattispecie esemplificative contenute nella circolare 43/E del 10.10.2009, par. 1, e nella circolare n. 61/E del 27.12.2010.
- (2) Cfr. la risoluzione n. 134/E del 30.4.2002.
- (3) Diversa questione è quella dell'eventuale rilevanza delle presunzioni in sede penale tributaria, in presenza di possibili «indizi di reato» derivanti da violazioni previste dal D.Lgs. n. 74/2000. È opportuno evidenziare a tale riguardo che il «reato fiscale» è configurato in modo tale da recare sempre un quid pluris di complicazione e di «specialità» rispetto alle ipotesi di violazione amministrativa (ciò che, in attuazione del principio di specialità, comporta pressoché sempre la prevalenza della disposizione penale). In tale prospettiva l'indizio penale (che deve essere comunque sorretto da gravità, precisione e concordanza, ex art. 192, c.p.c.) «pesa» più della presunzione fiscale.

I SOFTWARE DEL



Applicazione per la verifica della clientela ai fini “antiriciclaggio”

Vers. 2.2 (marzo 2015)



VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO Versione 2.2 - Mar. 2015

La presente applicazione è stata approntata sulla scorta delle linee guida contenute nel documento del 8/9/2008 elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed ha natura puramente indicativa per una valutazione della misura da applicare agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

STUDIO DEL PROFESSIONISTA

NOMINATIVO DEL CLIENTE

DESCRIZIONE INCARICO

PROSEGUI

CONSULTA LE LINEE GUIDA DELL'O.D.C.E.C.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Risorse Software



La procedura per aderire alla voluntary disclosure



di Ennio Vial e Vita Pozzi

L'art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale.

In particolare, con il comma 1 viene modificato il D.L. n. 167/1990 relativo al monitoraggio fiscale, introducendo gli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di favorire l'emersione ed il rientro di capitali illecitamente detenuti all'estero.

Con il successivo comma 2 è inoltre estesa la procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La procedura di collaborazione volontaria risponde alla necessità di promuovere, attraverso l'adozione di una procedura straordinaria, la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia.

La C.M. n.10/E/2015 precisa inoltre che la procedura, distinguendosi da strumenti con analoghe finalità adottati in passato, in particolare con riferimento agli investimenti ed alle attività illecitamente costituite o detenute all'estero, costituisce una concreta possibilità per rientrare nella legalità, in un contesto che vede l'evasione fiscale ed in particolare i fatti di frode perseguiti con sempre maggiore determinazione ed incisività.

Ambito di applicazione

L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4 co. 1 D.L. n. 167/1990 (ossia il quadro RW⁽¹⁾), commessa fino al 30 settembre 2014, può (è una facoltà) avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione:

- delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
- per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi;
- per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap e di iva, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

E' prevista quindi la possibilità di sanare sia la mancata segnalazione degli investimenti nel quadro RW, sia gli eventuali redditi non dichiarati connessi o non connessi a tali attività estere.

Per aderire alla procedura il contribuente deve:

1. indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria mediante presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero (voluntary internazionale⁽²⁾), anche indirettamente o per interposta persona, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte dirette e

Continua



2. relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP dei contributi previdenziali, dell'IVA e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero (voluntary nazionale);

3. versare le somme dovute in base invito di cui art. 5, co. 1, d.lgs. 218/1997 entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 entro il termine per la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 472/1997 senza avvalersi della compensazione.

Attenzione

Si devono considerare tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 comma 1.

Ci si domandava se fosse possibile il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria.

La C.M. n. 10/E/2015 ha precisato che la procedura è la seguente:

- l'Agenzia inoltra l'invito di cui all'art. 5 del d.lgs. 218/1997;
- il contribuente può accettare integralmente quanto indicato nell'invito e pagare le somme ivi indicate; si ottiene la riduzione delle sanzioni ad un sesto;
- diversamente, nel caso in cui il contribuente ritenga di non dover accettare in toto quanto contenuto nell'invito può presentarsi al contraddittorio, a conclusione del quale potrà sottoscrivere un atto di adesione restando applicabili le sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

In sostanza, il contribuente deve:

- dichiarare tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero e i maggiori imponibili non dichiarati per i periodi di imposta ancora accertabili;
- versare le imposte e le sanzioni.

Il versamento può essere eseguito:

- ✗ in unica soluzione;
- ✗ ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo.

Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

Se non si versano le somme dovute nei termini previsti, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona.

L'Agenzia notifica, anche in deroga ai termini notifica, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

Attenzione

Si Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per sanare le omissioni commesse fino al 30 settembre 2014 anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4 comma 1 del D.L. 167/1990 (coloro che sono soggetti al monitoraggio fiscale) e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

Alcuni esempi sono il frontaliere che non deve compilare il modulo RW o il soggetto che ha compilato il quadro RW ma non ha dichiarato i relativi redditi.

Continua

Interposizione e disponibilità

Può avvalersi della procedura anche il contribuente che detiene attività all'estero senza esserne formalmente intestatario avendo fatto ricorso ad un soggetto interposto o a intestazioni fiduciarie estere.

Alcune ipotesi sono le seguenti:

- ✖ società localizzata in Paese fiscalità privilegiata non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale; in tal caso ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettua il rimpatrio;
- ✖ trust interposti⁽³⁾;
- ✖ polizza con procura.

La procedura può riguardare anche attività illecitamente detenute all'estero cointestate a più soggetti o nella disponibilità di più soggetti. In tal caso, l'istanza deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati per la quota parte di propria competenza.

La richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, quindi, deve essere presentata in maniera autonoma e distinta dai cointestatari e produrrà effetti, al perfezionarsi della stessa, solo nei confronti dei singoli richiedenti.

A tale fine, si evidenzia che l'articolo 5-quinquies comma 9 del decreto legge n. 167/1990 prevede che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si consideri, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

I periodi di imposta accertabili

Esaminiamo quali sono i periodi ancora accertabili, si vedano le seguenti tabelle di sintesi.

PAESI	VIOLAZIONI	ANNI RILEVANTI
White list	Quadro RW (5)	2009-2013
	<u>Redditi non dichiarati:</u> infedele dichiarazione (4) omessa dichiarazione (4+1)	2010-2013 2009-2013
	<u>Violazione penale:</u> infedele dichiarazione (4+4) omessa dichiarazione (5+5)	2006-2013 2004-2013
Black list con accordo	Quadro RW (5)	2009-2013 milleproroghe
	<u>Redditi non dichiarati:</u> infedele dichiarazione (4) omessa dichiarazione (4+1)	2010-2013 2009-2013
	<u>Presunzione di redditività⁽⁴⁾:</u> <i>infedele dichiarazione (4)</i> <i>omessa dichiarazione (4+1)</i>	2010-2013 2009-2013
	<u>Violazione penale:</u> infedele dichiarazione (4+4) omessa dichiarazione (5+5)	2006-2013 2004-2013

Continua



Black list senza accordo	Quadro RW (5 +5)	2004-2013
	<u>Redditi non dichiarati:</u> infedele dichiarazione (4) omessa dichiarazione (4+1)	2010-2013 2009-2013
	<u>Presunzione di redditività:</u> infedele dichiarazione (4+ 4) omessa dichiarazione (5+5)	2006-2013 2004-2013
	<u>Violazione penale:</u> infedele dichiarazione omessa dichiarazione	2006-2013 2004-2013

Preclusione

La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 comma 1 abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo.

La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria (esempio eredi, consolidato fiscale) o da soggetti concorrenti nel reato.

La C.M. n. 10/E/2015 precisa che non ostano all'accesso alla procedura:

le richieste di indagini finanziarie rivolte agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, comma 1 numero 7), del d.P.R. n. 600 del 1973;

gli avvisi bonari ex art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973;

gli avvisi di accertamento se l'istruttoria è chiusa o l'accertamento è definito.

le annualità non oggetto di indagine.

La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

Effetti della procedura

I riflessi penali

Oltre ai benefici in termini di sanzioni amministrative, nei confronti di coloro che aderiscono alla collaborazione volontaria è prevista, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria, l'esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3), dichiarazione infedele (articolo 4), omessa dichiarazione (articolo 5), omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis) e omesso versamento di IVA (articolo 10-ter).

La non punibilità non copre tutte le fattispecie penali tributarie ma solo quelle dichiarative ed omissive espressamente individuate dalla norma e soltanto con riguardo a coloro che hanno commesso o concorso a commettere le stesse.

La procedura copre anche il reato di riciclaggio e autoriciclaggio.

Si veda la seguente tabella di sintesi.

Continua



Casistica	Norma	Copertura
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 2 D.Lgs. 74/2000	SI
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Art. 3 D.Lgs. 74/2000	SI
Dichiarazione infedele	Art. 4 D.Lgs. 74/2000	SI
Omessa dichiarazione	Art. 5 D.Lgs. 74/2000	SI
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 8 D.Lgs. 74/2000	NO
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Art. 10 D.Lgs. 74/2000	NO
Omesso versamento di ritenute certificate	Art. 10 bis D.Lgs. 74/2000	SI
Omesso versamento di IVA	Art. 10 ter D.Lgs. 74/2000	SI
Indebita compensazione	Art. 10 quater D.Lgs. 74/2000	NO
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Art. 11 D.Lgs. 74/2000	NO
Riciclaggio	Art. 648 bis codice penale	SI
Autoriciclaggio	Art. 648 ter codice penale	SI

La riduzione delle sanzioni

Stante l'eccezionalità della procedura di collaborazione volontaria, fondata sul principio di spontaneità della condotta del contribuente che richiede di aderire alla stessa, il legislatore ha previsto specifici effetti premiali relativamente alla applicazione in misura ridotta delle sanzioni tributarie, in materia sia di monitoraggio fiscale che di omessa o infedele dichiarazione di maggiori imponibili.

Si veda la seguente tabella che riguarda le sanzioni relative alla mancata segnalazione degli investimenti nel quadro RW.

	Sanzioni ridotte alla metà	Sanzione	Sanzioni ridotte di un quarto	Sanzioni
1) Attività trasferite in Italia, UE o SEE	SI	1,5% o 3%	-	-
2) Attività già in un paese white list	SI	1,5% o 3%	-	-
3) Autorizzazione dell'intermediario estero a trasmettere le info all'Amministrazione finanziaria italiana	SI	1,5% o 3%	-	-
4) Le attività estere rimangono in un paese black list	-	-	Riduzione di un quarto delle sanzioni	2,25% o 4,50%
5) Altri casi	-	-	Riduzione di un quarto delle sanzioni	2,25% o 4,50%

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 comma 1 è definito ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

Per le violazioni del modulo rw si può ottenere una ulteriore riduzione delle sanzioni ad un terzo ai sensi del citato articolo 16.

Esempio

Si ipotizzi un contribuente che intenda regolarizzare un conto corrente di 1.000.000 di euro posseduto in un Paese non black list nel SOLO periodo di imposta 2012.

Si suppone che egli abbia regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi UNICO 2013.

Dal punto di vista delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale:

la sanzione del 3% viene ridotta del 50% è pari all'1,50%;

attraverso la definizione dell'atto di contestazione, tale sanzione diventa $1,50\% : 3 = 0,50\%$. Pertanto, la sanzione dovuta è $1.000.000 \times 0,50\% = 5.000$.

Si ricorda come ai sensi del comma 7 dell'articolo 5-quinquies, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista (6%) nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria nei c.d. Paesi black list, è fissata al 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che hanno stipulato con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE.

Analizziamo la riduzione delle sanzioni in ipotesi di voluntary nazionale.

INFEDELE DICHIARAZIONE	Sanzione base	Sanzioni ridotte di un quarto
Italia	100%	75%
Eestero	133%	99,75%
Presunzione di redditività black list	200%	150%

OMESSA DICHIARAZIONE	Sanzione base	Sanzioni ridotte di un quarto
Italia	120%	90%
Eestero	160%	120%
Presunzione di redditività black list	240%	180%

La procedura di collaborazione volontaria prevede poi che le sanzioni di cui all'art. 1 del DLgs. 471/97 possano essere ulteriormente ridotte:

- ✗ a un sesto in caso di adesione all'invito al contraddittorio (art. 5 co. 1-bis del DLgs. 218/97);
- ✗ ad un terzo in caso di istanza di accertamento con adesione.

Gli eredi

Gli eredi non rispondono delle sanzioni imputabili al de cuius sia sotto il profilo delle imposte che sotto quello dell'RW.

Essi rispondono:

- per le imposte sui redditi per gli anni ancora accertabili riferite al de cuius;
- per le imposte e relative sanzioni sulle violazioni commesse in prima persona dagli stessi eredi POST MORTE del de cuius;
- per le sanzioni relative all'RW non compilato dagli eredi fino al 2013.

Continua



Tassazione forfettaria

Su istanza del contribuente l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento.

La tassazione forfettaria può essere applicata solo se la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta⁽⁵⁾ oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

Attenzione

La tassazione forfettaria può essere adottata esclusivamente per regolarizzare le "attività finanziarie" ma non si estende ad altre attività diverse (per es. immobili).

L'opzione presenta profili di criticità.

Il primo tema da verificare è se il metodo forfettario possa essere applicato anche solo per alcuni periodi di imposta oppure se l'opzione debba necessariamente essere esercitata per tutti i periodi di imposta oggetto della voluntary.

La C.M. n. 10/E/2015 ha precisato che l'opzione, che si esercita barrando l'apposita casella nella richiesta di adesione alla procedura, è vincolante per tutti i periodi d'imposta oggetto di collaborazione volontaria internazionale. La norma, infatti, ha la finalità di semplificare la quantificazione della base imponibile e non già di permettere al contribuente di scegliere, anno per anno, il regime più conveniente.

L'opzione è quindi vincolante per tutti i periodi di imposta.

Si evidenzia che, per l'individuazione del momento temporale rilevante, la norma fa espresso riferimento alle attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta.

Rileva, pertanto, esclusivamente il valore delle attività detenute alla data del 31 dicembre di ciascun anno, non avendo alcun rilievo il possesso cessato in corso d'anno anche con riferimento al periodo d'imposta 2013, allorché gli obblighi di monitoraggio sono stati estesi anche alle attività detenute in corso d'anno.

Voluntary nazionale

Possono aderire alla voluntary nazionale anche i soggetti che non sono destinatari degli obblighi sul monitoraggio fiscale.

A tal fine devono:

- presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, apposita richiesta di accesso fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento;
- effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 167/1990.

Continua

Note

- (1) Il modulo RW deve essere compilato dalle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del tur fiscalmente residenti in Italia.
- (2) Si devono fornire tutti i documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo.
- (3) Con specifico riferimento al trust, si ricorda che questo viene considerato interposto, in buona sostanza, ogni volta che le attività facenti parte del patrimonio del trust continuano ad essere a disposizione del disponente oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari.
- (4) Art.12 c.2 del D.L. 78/2009: "In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4.5.1999 (black list residenza persone fisiche) e D.M. 21.11.2001 (black list CFC) senza tener conto delle limitazioni ivi previste in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del D.L. 167/1990 ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 sono raddoppiate."
- (5) Ai fini della determinazione della consistenza delle attività finanziarie al termine di ciascun periodo d'imposta si dovrà tener conto, per ciascuna attività, delle regole di valorizzazione ai fini della compilazione del quadro RW applicabili nello specifico anno di detenzione.

I SOFTWARE DEL



SIMULAZIONE DEI CALCOLI DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE

RW	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
IMPORTI NON DICHIARATI	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Sanzione RW BL	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Sanzione RW WL	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Sanzione applicabile	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Sanzione senza adesione e senza voluntary	39.000	39.000	39.000	39.000	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
% sanzione ridotta 1/2 per voluntary	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Riduzione per definizione accertamento	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Sanzione RW CON VOLUNTARY DISCLOSURE	6.500	6.500	6.500	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Con cumulo giuridico										436.800
Metodo forfettario										
TOTALE CONSISTENZE	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	Media Consistenze al 31/12 € 780.000 Metodo forfettario applicabile									

Il foglio di lavoro VDEASY realizzato interamente con Microsoft Excel (versioni 2007 e successive) consente di:

- Gestire contemporaneamente più paesi (fino a tre) per i quali effettuare la Voluntary Disclosure
- Determinare con esattezza i periodi accertabili in base alle variabili inserite
- Effettuare il calcolo del costo di adesione per quanto concerne il quadro RW
- Effettuare il calcolo del costo di adesione per i redditi non dichiarati
- Verificare la fattibilità e la convenienza del metodo forfettario

L'utilizzo dell'applicazione è estremamente semplice: è sufficiente compilare solo le celle con uno sfondo azzurro (le uniche non bloccate) e visionare i risultati in fondo ad ogni pagina



ENTI LOCALI
 Quotidiano di approfondimenti e soluzioni per i revisori dei conti e i commercialisti che si occupano di enti locali

SOFTWARE
E-BOOK
MODULI & FORMULARI
RISPOSTE A QUESITI
VIDEOCONFERENZE ACCREDITATE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

HOME | CHI SIAMO | CONTATTI | NEWSLETTER | AREA RISERVATA | I TUOI ACQUISTI | ABBONAMENTI | STRUMENTI E RISORSE

COMMERCIALISTA TELEMATICO.com quotidiano di approfondimenti e novità fiscali, servizi e soluzioni per le aziende e i loro consulenti

MIGLIOR PORTALE ITALIANO 2011

Argomenti - Forum e Community - Strumenti utili - Notizie fiscali flash - cerca nel sito CERCA

COMMERCIALISTA TELEMATICO per gli Enti Locali | praticaSocietaria.it la banca dati per il consulente aziendale

Email Password ACCEDI

OMAGGI
Guida all'acconto IVA 2014, in scadenza al 29/12
 ci sono due diversi metodi per calcolare l'acconto, ci si può infatti basare anche sull'IVA dovuta al 20/12...

Approfondimenti del giorno
In arrivo oggi il rinvio e correzione per l'IMU sui terreni montani
 di Nicola Forte
 la telenovela IMU non ha mai fine... oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe emanare la proroga per il versamento IMU sui terreni ex montani e ridisegnare nuovamente la geografia del nostro Paese individuando in base a quale criterio un Comune possa o meno considerarsi montano

Guida all'acconto IVA 2014, in scadenza al 29/12
 di Vincenzo D'Andò
 entro il 29 dicembre 2014 si dovrà versare l'acconto per l'anno 2014, nella misura dell'88% dell'Iva relativa all'ultimo mese o trimestre del 2013 oppure in base alla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre

Il bollo sulla fattura elettronica con modello F24
 di Nicola Forte
 i contribuenti che devono assolvere l'imposta di bollo unitamente all'emissione di una fattura in formato elettronico sono ora in grado di versare il tributo secondo le nuove modalità telematiche

Sponsorizzazioni deducibili solo se 'indirizzate' a clienti potenziali
 di Alessandro Borgoglio
 le sponsorizzazioni di eventi sportivi non sempre sono deducibili dal reddito d'impresa: una panoramica delle recenti pronunce di Cassazione a riguardo

Diario fiscale del 12 dicembre 2014: vantaggi con l'apertura della partita IVA entro fine anno
 di Vincenzo D'Andò
 IMU terreni agricoli montani: è proroga al 26 gennaio 2015; niente rimborso IVA per la società che affitta pochi immobili; approvato l'elenco degli studi di settore in evoluzione per il 2015; i costi di sponsorizzazione non sono deducibili se all'impresa manca un vantaggio; termine del 20 dicembre 2014 per la pubblicazione delle delibere in materia di addizionale comunale all'IRPEF; assegnazione delle risorse per gli ammortizzatori sociali; vantaggi con l'apertura della partita Iva entro fine anno; esercizio di competenza: rilevano le prestazioni successive al collaudo

Niente IVA sulla TIA
 di Sentenze tributarie
 la C.T.R. Puglia conferma che la TIA, stante la sua natura tributaria, non può essere assoggettata ad IVA (sentenza segnalata dall'avvocato Maurizio Villani)

CONTENZIOSO TRIBUTARIO & SENTENZE
 due intere sezioni dedicate agli approfondimenti
 clicca sull'immagine per collegarti

Consulenti amici
 Commercialista in Via Mondini n. 17 (PC)
 Servizio per l'incontro tra aziende e consulenti

Newsletter
 Iscriviti per essere sempre aggiornato
 mail ISCRIVITI

Notizie fiscali flash
 Novità: Iva sulle App e musica
 Lettere di intento con vecchie regole per questo ultimo scorcio di 2014
 Jobs act: come cambia la reintegra
 Uniemens: dichiarazioni contributive ex Enpals
 Bilanci 2015: approvata la nuova tassonomia XBRL
 Studi di settore 2015: approvata "evoluzione"
 Nuovo sito per Equitalia



NOTIZIARIO QUOTIDIANO
 clicca per abbonarti, è gratuito

PRATICA SOCIETARIA
 La banca dati per il consulente aziendale con formulari, normativa, prassi, giurisprudenza e dottrina

ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO QUOTIDIANI

NOTIZIARIO QUOTIDIANO
NEWSLETTER SETTIMANALI
CIRCOLARI MENSILI

Scopri le rubriche del Commercialista Telematico:



Il nuovo reato di autoriciclaggio

di Fabio Carriolo

Aspetti generali

Il nuovo reato di autoriciclaggio è stato previsto attraverso l'inserimento nel codice penale del nuovo art. 648-ter 1, attraverso l'art. 3 della L. 15.12.2014, n. 186, vigente dal 1° gennaio 2015.

La sua introduzione accompagna quella della procedura di voluntary disclosure (VD), attraverso la quale i contribuenti - persone fisiche e società - possono far emergere beni e disponibilità finanziarie in giurisdizioni estere e in Italia, godendo di un consistente abbattimento delle sanzioni amministrative e di specifiche esimenti in sede penale.

La fattispecie penale colpisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso non da un altro soggetto (come avviene nel «tipico» riciclaggio), bensì in prima persona, sostituendo o trasferendo denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso.

Le pene previste

A questa ipotesi si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena detentiva è invece compresa tra uno e quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

La pena è invece aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

È infine prevista una diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Ulteriori previsioni

Il reato di autoriciclaggio è stato inserito anche nella disciplina della confisca (art. 648-quater del codice penale ⁽¹⁾) nonché nella disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001).

I limiti edittali della multa in materia di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita [artt. 648-bis e 648-ter del codice penale] sono stati contestualmente elevati nel minimo da 1.032 a 5.000 euro e nel massimo da 15.493 a 25.000 euro.

La segnalazione di operazioni sospette (SOS)

La nuova fattispecie di autoriciclaggio non consente di fissare adeguatamente i concetti di mera utilizzazione o godimento personale ai fini delle segnalazioni che si rendono necessarie nell'ambito della normativa antiriciclaggio.

Continua



Innanzitutto, come stabilisce il primo comma del nuovo articolo del codice penale, commette autoriciclaggio «*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*».

Alla luce di tale formulazione, l'acquisto di beni per l'utilità personale o familiare dovrebbe ritenersi privo di rilevanza penale, mentre altrettanto non potrebbe dirsi nel caso in cui l'utilizzo delle risorse provenienti dal reato in acquisti di «beni da investimento» (opere d'arte, gioielli, azioni).

Giacché l'autoriciclaggio è in sostanza una forma di riciclaggio, per esso valgono gli obblighi generici di segnalazione ma è dubbio se tale reato debba essere o meno segnalato nell'ambito di una procedura di VD.

È stato inoltre osservato che, in base all'art. 379 del codice penale (favoreggiamento reale), «*chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione*». Questa disposizione normativa non è stata integrata con il riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio.

Potrebbe quindi essere accusato di favoreggiamento il professionista che, tramite l'omessa segnalazione di operazione sospetta, avesse inteso consapevolmente aiutare l'autore di autoriciclaggio (restando peraltro fermo il rischio che, nei casi più gravi, possa imputarsi il concorso in autoriciclaggio ex art. 110 del codice penale).

I rischi per gli intermediari bancari/finanziari

La pena per l'autoriciclaggio è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale e diminuita, fino alla metà, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto [art. 648-ter ,1 commi quinto e sesto, del codice penale].

Inoltre la norma istitutiva della nuova fattispecie di reato ha inciso anche sulla disciplina del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, includendola tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società [nuovo art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001].

Questa inclusione può aprire la strada all'ingresso dei reati tributari nell'ambito della responsabilità amministrativa delle società: l'autoriciclaggio necessita, infatti, di un reato fonte e questo ben potrebbe essere una violazione fiscale.

Si osserva al riguardo che quindi la commissione del reato di autoriciclaggio nell'interesse o a vantaggio di un ente rileva ai fini della responsabilità societaria e rende applicabile:

- la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano dal delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;
- la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano dal delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni.

In presenza delle condizioni richieste dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. n. 231/2001, risultano inoltre applicabili all'ente, per una durata non superiore a due anni, anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o

servizi).

Autoriciclaggio e reati tributari

Relativamente alla possibilità di applicare le disposizioni in materia di autoriciclaggio anche in presenza di «reati presupposto» di tipo tributario, può essere utile l'esame della sentenza della Corte di Cassazione 7.1.2015, n. 245.

Nel contenzioso di merito era stata ritenuta applicabile, in presenza del reato di riciclaggio [art. 648-bis, c.p.] e di reati tributari, la disciplina del c.d. reato continuato ex art. 81 c.p., per cui chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Il motivo del ricorso in Cassazione riguardava il criterio con cui individuare quale fosse la violazione più grave da prendere come riferimento per stabilire la sanzione complessiva.

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di primo grado, che aveva utilizzato come pena base quella prevista per i reati tributari, adottando il criterio della valutazione in concreto della gravità della sanzione.

Le decisioni riconducibili a tale orientamento affermano che, ai fini della determinazione della pena base, la violazione più grave deve essere individuata con riferimento alla pena da infliggere **in concreto** per ciascuno dei reati, dopo la valutazione di ogni singola circostanza (e l'eventuale giudizio di comparazione tra queste di cui all'art. 69 c.p.), secondo i criteri indicati nell'art. 133 c.p., senza alcun riguardo al titolo e alle relative pene edittali.

Occorre tuttavia considerare l'opposto orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte [sentenza n. 25939 del 13.6.2013], secondo il quale, in tema di determinazione della pena ai sensi dell'art. 81 c.p., deve aversi riguardo alla violazione considerata più grave **in astratto** - e quindi alla pena edittale - e non in concreto, senza che assumano rilevanza anche gli indici di determinazione della pena di cui all'art. 133 c.p.⁽²⁾

La sentenza qui brevemente commentata riprende l'interpretazione delle SSUU e statuisce che, se il giudice applica la continuazione fra il reato di riciclaggio e i reati tributari, il calcolo della pena detentiva deve avvenire sulla base di quella edittale prevista dall'art. 648-bis c.p., essendo questa in astratto sempre più grave di quella prevista per i reati di cui al DLgs. n. 74/2000.

L'orientamento del MEF sulle segnalazioni antiriciclaggio

L'assistenza fornita a un soggetto che presta adesione alla procedura di VD non esime il professionista dal rispetto di tutti gli obblighi antiriciclaggio, ivi incluso quello di segnalare alla UIF le operazioni sospette di riciclaggio secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2007, inclusiva delle condotte di autoriciclaggio.

Ciò ha precisato la nota 9.1.2015 del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, contraddicendo l'orientamento di parte della dottrina che riteneva invocabile l'esclusione prevista dall'art. 12, secondo comma, del predetto decreto legislativo.

In base a questa disposizione normativa, l'obbligo in questione non si applica ai professionisti (ad esempio, avvocati e dottori commercialisti ed esperti contabili) per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del proprio cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,

Continua



anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Secondo la nota del MEF la procedura di VD non ha alcun impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, che pone obblighi di collaborazione attiva strumentali alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita.

Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco nell'ambito della procedura di VD, permane quindi immutato l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, assicurando l'identificazione del titolare effettivo e l'applicazione di misure rafforzate di verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Ciò, anche con riferimento alle fattispecie di rimpatrio di capitali e beni detenuti in Paesi individuati dal GAFI⁽³⁾ come ad alto rischio e/o non cooperativi ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Rimangono altresì fermi gli obblighi di registrazione e di SOS (segnalazione di operazioni sospette).

Si osserva che in tale situazione l'Autorità giudiziaria, che giungerebbe a conoscenza dell'operazione, non potrebbe agire né per i reati tributari, né per quelli di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio, commessi in relazione ai primi, in quanto espressamente dichiarati non punibili a seguito della VD perfezionatasi.

Gli effetti penali della VD e l'autoriciclaggio

La procedura di VD prevede la non punibilità dei reati penali tributari previsti dal D.Lgs n. 74/2000. Si tratta delle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, omesso versamento di ritenute ed omesso versamento di Iva.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5-quinquies, terzo comma, del D.L. n. 167/1990, «limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter 1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria».

Ciò significa che, per le violazioni penali tributarie coperte dalla procedura di VD, non sono punibili le ipotesi di autoriciclaggio commesse fino al 30.9.2015.

Note

(1) Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398], art. 648-quater: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti».

(2) Art. 133 codice penale: «Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo».

(3) Costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del GAFI è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.



Procedura di voluntary disclosure: suggerimenti per un buon approccio con la clientela



di Alessandro Mattavelli

La Voluntary Disclosure seppure lentamente sta prendendo quota: le prime 1.000 richieste sono già arrivate e sono state già processate. I rallentamenti derivano da un lato del **ritardo con cui è stata emessa la circolare 10/E**, dall'altro ai numerosi punti oscuri della procedura ancora rimasti irrisolti tra cui gli aspetti penali e il raddoppio dei termini e le misure antiriciclaggio.

A fronte di queste spinte centrifughe che allontanano dalla procedura (al punto che qualcuno ipotizza una correzione e un rinvio delle scadenze) si contrappongono altrettanto potenti forze centripete che persuadono all'adesione: **una su tutte la decadenza (più o meno retroattiva) del segreto bancario e il conseguente atteggiamento degli istituti di credito che timorosi delle sanzioni antiriciclaggio stanno (anche se in maniera illegittima) bloccando i trasferimenti dei conti e la stessa disponibilità dei depositi.**

In mezzo a tutto ciò c'è (come sempre) il professionista che si trova ad assistere il contribuente accompagnandolo in quella che giustamente è stata definita una vera e propria rivoluzione nel rapporto col fisco.

Abituato ai condoni del passato, **il candidato alla Voluntary deve capire subito e qui sta la capacità di chi lo accompagna, che "la musica è cambiata", sia per quanto riguarda l'atteggiamento da mantenere d'ora in poi nei confronti dei depositi esteri, sia per il modo in cui si "fa la pace col fisco".** Chiarito che la collaborazione volontaria è spontanea (anche se inevitabilmente dettata dalle circostanze) e che **le imposte andranno pagate tutte e si otterrà solo un importante sconto sulle sanzioni tributarie e sulle conseguenze penali** è giunto il momento di affrontare gli altri due aspetti della procedura: **la veridicità e la completezza.**

Chiariamo subito: **il professionista non è un investigatore** e non deve nemmeno tentare di atteggiarsi a tale; egli dovrà comunque muoversi con circospezione e sufficiente profondità al fine di **dimostrare a chiunque di aver operato con la diligenza professionale adeguata** (ben più profonda di quella del buon padre di famiglia) e di aver ammonito il cliente sugli aspetti chiave. Creare procedure interne e modulistica adatta può servire allo Studio non solo quale tutela nei confronti di future verifiche, ma anche per istruire da un lato e ammonire dall'altro il cliente sulle regole del gioco: **"hai aderito spontaneamente da qui in avanti racconti tutto e mi sottoscrivi quello che mi racconti ..."**

Terminate le presentazioni, occorre verificare se siamo di fronte ad un residente o meno in Italia essendo **la procedura riservata ai soli residenti**. In caso di non residenza estera "fittizia" è sempre possibile dichiarare la propria residenza reale (con tutti gli effetti di una simile dichiarazione).

Poi è bene farsi raccontare **cosa è successo dal 2004 a oggi**: che attività ha esercitato, che redditi ha prodotto e se ha presentato la dichiarazione, se è stato amministratore o comunque legato a società di persone o capitale e che sorte hanno avuto queste aziende. Il discorso in questa fase deve essere più libero e spontaneo possibile, il professionista dovrà utilizzare l'"ascolto attivo", creare un **clima di fiducia**, prediligere le **domande aperte, utilizzare frequentemente la parafrasi** per riassumere i racconti riferiti. E' probabile che il contribuente tenderà ad "andare subito al dunque" portando il discorso sull'entità dei depositi e sul costo del rientro ma il

Continua

professionista non deve tralasciare questa fase. Si pensi solo agli effetti devastanti di una Voluntary Disclosure con occultamento di capitali ingenti all'estero e contemporaneamente una procedura concorsuale in corso.

In certi casi può darsi che il contribuente ignori di aver compiuto dei reati, sarà bene quindi che il professionista scorra con il contribuente almeno il **D.lgs. 74/2000 al fine di individuare fattispecie penali** coperte e non dalla adesione alla collaborazione volontaria ma che in ogni caso produrranno il raddoppio dei termini di accertamento. Vale la pena che il consulente precisi in questa fase sia cosa sia il riciclaggio che l'autoriciclaggio **e che la reticenza nei confronti del professionista e di conseguenza del fisco potrebbe produrre una condanna fino a sei anni.**

Valutato l'aspetto penale e quindi i rischi di un'adesione e soprattutto di una mancata adesione, è necessario **valutare le cause ostative alla procedura:** il contribuente **dovrà dichiarare al professionista di non essere a conoscenza di accessi ispezioni, verifiche o di qualunque attività di accertamento** amministrativo collegati alla VD o di notifica questionari art. 32 Dpr 600/73 su violazioni RW o PVC su violazioni tributarie o di conclusione indagini preliminari o di altri atti da cui risulta l'attività di indagato. Tutte **queste fattispecie se non rimosibili andranno a limitare in tutto o in parte l'accesso alla collaborazione** e vanno attentamente esaminate per non vanificare lo sforzo dell'adesione.

E' giunto il momento di **definire il perimetro della procedura che sarà delimitato dai soggetti aderenti.** La circolare ha chiarito che devono essere segnalati tutti i soggetti in qualche modo collegati ivi compresi i semplici delegati che dovranno aderire alla collaborazione volontaria per quanto concerne gli obblighi del monitoraggio fiscale (senza che la violazione causi il moltiplicarsi delle sanzioni come avverrebbe in assenza di VD).

Chiarito il "Chi" è finalmente giunto il momento del "Cosa" **andrà dichiarato e per quali annualità.** Se si è proceduto correttamente nei passaggi sopra indicati il compito di individuare gli esercizi da includere non dovrebbe essere particolarmente complicato. In questa fase andranno **definiti origine, natura, entità e collocazione dei valori patrimoniali, ampio spazio andrà concesso alle movimentazioni sia in entrata che in uscita (sulle quali non è stata ancora fatta del tutto chiarezza) che andranno a comporre gli aspetti reddituali dell'adesione.** Tutto quanto anticipato in questa fase **dovrà poi trovare riscontro nella documentazione** che il professionista dovrà prima reperire e poi trasmettere all'Agenzia delle Entrate ma consentirà ugualmente una valutazione di massima sull'impatto finanziario dell'adesione e sui costi professionali dell'assistenza che dovranno tenere conto dei valori coinvolti oltre che della complessità della pratica e dei rischi connessi.

Un ultimo accenno merita infine la **volontà di far rientrare o meno gli eventuali patrimoni.** Nel caso il contribuente decida per un rimpatrio solo giuridico il professionista dovrà preoccuparsi di ottenere il "waiver", l'atto di rinuncia al segreto bancario del contribuente che andrà a completare la **documentazione da trasmettere alla Agenzia delle Entrate nei trenta giorni successivi all'adesione.**

LE VIDEOCONFERENZE DEL COMMERCIALISTA TELEMATICO.com



LA VOLUNTARY DISCLOSURE: COME FUNZIONA, QUANTO COSTA

DOCENTI:
DOTT. ENNIO VIAL E VITA POZZI

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2015

DALLE 15.30 ALLE 18.30

Programma

Il contesto internazionale

Il crollo del segreto bancario svizzero
Il modello CRS OCSE
Gli accordi con Svizzera, Monaco e Liechtenstein

Le fonti della disciplina

- la legge n. 186 del 15 dicembre 2014
- il provvedimento del Direttore delle Agenzie delle Entrate
- la C.M. n. 10/E/2015

Soggetti destinatari ed effetti preclusivi della disclosure

Contribuenti che possono accedere alla procedura
Cause ostative

Ambito oggettivo di applicazione

- gli investimenti patrimoniali e finanziari detenuti all'estero;
- i redditi connessi con le attività estere;
- i maggiori imponibili non connessi con le attività estere

La disclosure internazionale

- inquadramento della disciplina del monitoraggio fiscale
- paesi paradisiaci e non paradisiaci
- periodi ancora accertabili
- sanzioni per la mancata segnalazione
- le violazioni sui redditi prodotti all'estero
- la disciplina convenzionale e interna relativa alla tassazione
- le sanzioni per la mancata dichiarazione dei redditi

La disclosure nazionale

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
Le sanzioni per la mancata dichiarazione dei redditi

Effetti della procedura

I riflessi penali
La riduzione delle sanzioni
Il possibile contraddittorio con l'Agenzia

Il modello da presentare all'Agenzia

La compilazione del modello
Caso pratico

Disclosure o ravvedimento?

Il rapporto tra i due istituti alla luce delle novità in materia di ravvedimento operoso

La partecipazione in diretta
consente la maturazione
di n. 3 crediti formativi

**ACQUISTA
ORA**



Il nuovo reato di autoriciclaggio e le responsabilità dei professionisti del settore fiscale



di Giovambattista Palumbo

L'introduzione della nuova fattispecie criminosa di autoriciclaggio sta suscitando molte preoccupazioni nelle categorie professionali, soprattutto con riferimento ai reati tributari. In particolare appare assolutamente incerto l'elemento del concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa delle somme.

Che cosa occorre, in sostanza, perché si verifichi il richiesto concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delle somme?

E' sufficiente che le stesse si distacchino dal patrimonio sociale, così da rendere necessaria una ricostruzione, più o meno difficoltosa, della strada percorsa e della destinazione raggiunta, oppure devono essere messi in atto dei veri e propri artifici contabili o simulativi, che rendano, appunto, concretamente difficile capire dove sono andate a finire le somme?

La genericità della formula usata dal Legislatore provoca dunque una forte incertezza quanto all'identificazione dei confini del rischio penale per il professionista. E il tema si intreccia poi anche con la procedura della voluntary disclosure.

Con riferimento ai fatti di cui il professionista viene a conoscenza nell'ambito dell'assistenza fornita al contribuente interessato alla procedura di collaborazione volontaria, occorre inoltre, a tal proposito, anche valutare se risultino o meno applicabili le disposizioni antiriciclaggio di cui al Dlgs 231/07, verificando in particolare se sussista l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41, comma 1, del medesimo decreto, laddove per la violazione di tali obblighi il successivo art. 57, comma 4, prevede peraltro una sanzione amministrativa che va dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata, salvo che il fatto costituisca reato.

Con la L. 15 dicembre 2014, n. 186, concernente la cd. voluntary disclosure è stata dunque inserita, all'interno del codice penale (art. 648 ter.1), la nuova fattispecie criminosa definita "autoriciclaggio", considerata come un'appendice necessaria all'introduzione della procedura di regolarizzazione dei capitali illecitamente esportati all'estero, ma che avrà d'ora in poi una sfera autonoma di applicazione generalizzata.

La ratio di tale riforma legislativa è quella di sanzionare chi si è illecitamente procurato denaro od altri beni attraverso la commissione di un reato e poi utilizza con date modalità i profitti degli illeciti commessi.

Quanto precede non avviene, ad esempio, per il ladro, che non verrà punito, oltre che per furto, anche per autoriciclaggio se utilizza il bene sottratto. Ma, invece, si verifica, come dice espressamente la norma citata, a carico di *"chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*.

Per quanto riguarda dunque la responsabilità per i professionisti, appare chiaro che le parti rilevanti della norma sono essenzialmente due: *"concorso"* e *"ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*.

Continua



Tale ultimo profilo è quello che, come detto, desta maggiori incertezze.

Se, quindi, ad esempio, il denaro proveniente da una truffa o da un reato fiscale viene direttamente versato sul conto bancario dello stesso autore del reato-base, senza che ciò dia luogo a difficoltà identificative, manca senza dubbio il presupposto del nuovo delitto.

Se, invece, la somma stessa viene illecitamente esportata all'estero in un "paradiso fiscale" (che non dia collaborazione all'Italia), scatta senz'altro il presupposto della punibilità per autoriciclaggio consistente appunto, come visto, nel "concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa".

Proprio il concetto di concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa delle somme, resta però del tutto incerto.

A mero titolo di esempio si pensi ancora alle seguenti situazioni:

- ✗ una società, a seguito di un reato tributario, trasferisce le somme derivanti dal risparmio fiscale illecito sul conto personale dell'amministratore o dei soci;
- ✗ una società utilizza le somme risparmiate mediante il reato tributario versandole sul conto di una società estera in adempimento di clausole contrattuali relative all'acquisizione di partecipazioni della stessa;
- ✗ l'amministratore di una società di capitali utilizza le somme risparmiate mediante il reato tributario, ricevendo un'anticipazione sul proprio compenso per effettuare delle spese personali di carattere straordinario.

E l'elencazione potrebbe continuare all'infinito.

Che cosa occorre, allora, in concreto, perché si verifichi il richiesto ostacolo all'identificazione della provenienza?

Invero, anche se la soluzione più logica dovrebbe consistere, affinché si possa parlare di "ostacolo", nel ritenere necessaria la messa in atto di un quid pluris, la genericità della formula usata dal Legislatore comporterà un'ampia discrezionalità dell'autorità giudiziaria e solo la giurisprudenza potrà delinearne esattamente i contorni applicativi.

E peraltro il rischio per il professionista sarà ancora più alto.

In base al comma 5 dell'art. 648-ter1 è infatti previsto un aumento di pena quando i fatti sono commessi "nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale". Ne deriva, quindi, che per gli esercenti delle professioni economiche è previsto un aumento della pena (fino ad un terzo) per il fatto stesso di rivestire dette qualifiche professionali.

Tornando però al tema della voluntary disclosure, una "buona" notizia è data dal fatto che, in base al comma 3 dell'art. 5-quinquies della Legge citata, al fine di "incentivare" la buona riuscita della procedura, è stata prevista la non punibilità dell'autoriciclaggio relativamente alle "attività oggetto di collaborazione volontaria se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria".

Si tratta, in sostanza, dei reati di emissione di fatture false, dichiarazione fraudolenta mediante artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute ed Iva.

Viene, quindi, prevista una scriminante a favore di coloro che "hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati", volendosi evitare che il ricorso alla voluntary disclosure possa comportare il rischio di essere denunciati per reati che emergono dalla stessa procedura.

Rimane, però, aperto il rischio per i reati tributari che non rientrano tra quelli "perdonati", quali emissione di fatture false, occultamento o distruzione di documenti, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Continua



Un'altra ipotesi di responsabilità del professionista potrebbe riguardare proprio il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui al citato art. 11 del Dlgs 74/2000; laddove, per esempio, il cliente chieda suggerimenti su come evitare l'aggressione del proprio patrimonio (si pensi ad alienazioni simulate o alla costituzione di fittizie ipoteche su immobili etc). Qualora tali suggerimenti provengano dal professionista sarebbe dunque probabile il concorso con il contribuente nel medesimo delitto.

La voluntary disclosure, del resto, pone il professionista che assiste il cliente di fronte al rischio della responsabilità penale anche quando il medesimo professionista riceva l'autocertificazione dell'assistito sulla formazione delle somme (detenute o meno all'estero) sottratte a tassazione.

Fermo restando, infatti, che, laddove il cliente dichiara informazioni non veritiere è previsto un delitto, introdotto dalla stessa L. 186/14, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, occorre verificare se, una volta ricevuta tale autocertificazione dal cliente, il professionista possa o meno avere responsabilità penali legate alla falsità della stessa autocertificazione.

In realtà il professionista sarà esonerato da responsabilità laddove sia totalmente estraneo alla formazione del documento, sia da un punto di vista materiale che "morale" (nel senso di concorso morale, come di seguito meglio esposto).

Cosa che, per esempio, sicuramente non accade se, magari per far rientrare nella procedura un cliente che non ne avrebbe i presupposti perché ha creato disponibilità all'estero a seguito di reati non fiscali, il professionista gli suggerisca di dichiarare la provenienza delle somme da violazioni tributarie.

Mentre infatti non danno adito a responsabilità penale gli errori materiali o concettuali, per ipotizzare il concorso è sufficiente e necessaria la coscienza e volontà della commissione dell'illecito ed in particolare la consapevolezza di aver dato un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del reato.

In particolare la fattispecie più delicata è proprio quella del concorso morale, consistente, come detto, nella partecipazione del professionista alla fase ideativa del reato. Fattispecie particolarmente frequente nel campo fiscale, dove spesso il contribuente è privo di quelle competenze tecniche in grado di realizzare il piano criminoso.

Laddove invece, tornando al caso di prima, il professionista non abbia concorso né alla redazione, né alla ideazione della falsa autocertificazione, autonomamente compilata dal contribuente, cosa succede se il professionista si accorge della inverosimiglianza della dichiarazione?

Mentre in tal caso, per quanto prima detto, dovrebbe essere esclusa una sua responsabilità penale (vista la sua estraneità, sia materiale che ideativa, alla dichiarazione), lo stesso professionista dovrebbe però comunque adoperarsi per verificare la sussistenza dell'obbligo di segnalazione sospetta ai fini antiriciclaggio.

Anche nel caso della voluntary, infatti, resta l'applicazione della normativa antiriciclaggio, come anche confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Nota 8624 del 31 gennaio 2014 e con la Nota 9 gennaio 2015, con le quali è stato specificato che in caso di voluntary resta l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette.

Del resto, mentre con la normativa sullo scudo fiscale di cui al DL 78/2009 l'obbligo di segnalazione era stato espressamente escluso per i casi di non punibilità, ora invece tale esclusione non è stata prevista.

Né, in senso contrario, vale richiamare l'articolo 12, comma 2 del Dlgs 231/07, in base al quale l'obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti per le informazioni che ricevono dal cliente nell'esame della posizione giuridica nell'ambito dei compiti di difesa o rappresentanza in giudizio in un procedimento giudiziario, dato che nel caso di specie manca proprio il presupposto del procedimento giudiziario.

La “lista Falciani”: Tra luci e ombre del contenzioso e la *voluntary disclosure*



di Valeria Nicoletti

Nel 2007 Hervé Falciani, funzionario della filiale di Ginevra della HSBC, sottrae, facendo il back up del sistema di archiviazione, il database della Banca venendo così in possesso dei dati relativi alle posizioni di decine di migliaia di clienti che detengono patrimoni non dichiarati al fisco dei rispettivi paesi di residenza.

A carico di Falciani viene avviato un procedimento penale in Svizzera ed emesso un mandato di arresto internazionale.

Falciani fugge in Francia dove, nel 2009, viene arrestato e messo sotto protezione dopo aver consegnato tutta la documentazione in suo possesso alle autorità francesi. L'amministrazione finanziaria francese trasmette al fisco dei paesi interessati, secondo le procedure relative allo scambio di informazioni spontaneo previste dalle convenzioni bilaterali e/o in ambito UE dalla Direttiva 77/799 CEE, tutti i dati e i documenti acquisiti.

Questa l'origine della c.d. lista Falciani.

Le autorità francesi avviano nei confronti dei propri residenti le attività di accertamento che vengono paralizzate definitivamente dalla pronuncia della **Cour de Cassation che, con sentenza 141 del 31 gennaio 2012, dichiara l'inutilizzabilità dei dati e dei documenti in quanto di provenienza illecita, oltre che per violazione delle regole di acquisizione previste dall'ordinamento interno.**

In Italia il contenzioso originato dagli atti di accertamento emanati dall'amministrazione finanziaria ha esiti contrastanti nei giudizi di merito.

Parte della Giurisprudenza accoglie, infatti, le ragioni del Fisco⁽¹⁾ ritenendo legittimo l'utilizzo dei dati oggetto di trasmissione da parte delle autorità francesi, sul presupposto che i dati erano stati acquisiti nel rispetto delle previsioni contenute negli strumenti di cooperazione internazionale.

A nulla rilevando, secondo quest'impostazione, che la circostanza che a monte i dati fossero stati acquisiti da Falciani mediante la realizzazione di condotte perseguibili penalmente in Svizzera, in difetto di una previsione specifica che, nel nostro ordinamento, sancisca anche in campo tributario l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite.

Altra parte della Giurisprudenza accoglie le ragioni dei contribuenti⁽²⁾ che hanno contestato la possibilità per l'amministrazione finanziaria di utilizzare elementi e dati di fonte illecita coerentemente con le indicazioni di parte della giurisprudenza di legittimità⁽³⁾.

La vicenda contenziosa che arrivata all'esame della Cassazione appartiene a questo secondo filone, a seguito di ricorso dell'Agenzia.

Il Giudice relatore nel depositare la relazione ex art. 380 bis c.p.c. concludeva per la richiesta di accoglimento dell'impugnazione proposta dall'amministrazione. La relazione è propedeutica alla proposta, pure formulata dal Giudice al Collegio, di procedere alla definizione della causa con ordinanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., per manifesta fondatezza del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Continua

Nel frattempo, nella risposta del 25 febbraio 2015, n. 5-04814, a seguito di interrogazione della Camera dei Deputati sull' utilizzo da parte dell' Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella c. d. "lista Falciani" la stessa Agenzia valorizza queste circostanze processuali.

Essa coglie inoltre l' occasione per affermare che, con riferimento alla possibilità per i contribuenti indicati nella lista di usufruire della procedura di *voluntary disclosure*, la procedura di collaborazione volontaria, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevede che la stessa non possa essere attivata dai contribuenti che abbiano avuto la formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell' inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all' ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Alla luce di ciò, si conclude nella risposta, *"i contribuenti facenti parte della c.d. " lista Falciani " che si trovino nelle suddette condizioni non possono essere ammessi alla procedura di collaborazione volontaria e, qualora richiedessero indebitamente di essere ammessi, attestando falsamente la propria situazione, si configurerebbe il delitto previsto e punito dall' articolo 5-seplis del decreto legge n. 167/1990 introdotto dalla richiamata legge n. 186/2014"*.

Con le ordinanze n. 8605 e n. 8606 del 28 aprile 2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata, per la prima volta sull' utilizzabilità - nel processo tributario - della lista Falciani, accogliendo i ricorsi dell' Agenzia, sebbene le argomentazioni sotto alcuni profili lasciano perplessi.

Viene valorizzato nelle ordinanze che la Direttiva 77/799 CEE del 19 dicembre 1977- abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2013 e sostituita dalla Direttiva 2011/16/UE - non prevedeva esplicitamente limitazioni all' utilizzabilità in uno Stato dei dati acquisiti da un altro Stato membro nè sancisce un divieto a che uno Stato, entrato in possesso di dati relativi ad un cittadino di altro Stato, comunichi allo Stato cui appartiene il cittadino verificato gli elementi acquisiti in modo illegittimo.

Non viene considerato che Direttiva che nel penultimo "considerando" stabilisce che uno stato membro abbia il diritto di rifiutare lo svolgimento di ricerche o di procedere alla trasmissione di informazioni quando la legislazione o la pratica amministrativa interne non autorizzi la propria amministrazione fiscale a svolgere tali ricerche nè a raccogliere o utilizzare dette informazioni ovvero quando lo Stato membro al quale sono destinate le informazioni non è in grado di procedere, per ragioni di fatto o di diritto, a una trasmissione di informazioni equivalenti.

Non si considera, inoltre, che le disposizioni di cui all' art. 8 della Direttiva mirano ad evitare che uno Stato sia costretto a raccogliere dati e documenti secondo procedure non consentite dalla sua legislazione interna e di contro ad evitare che uno stato possa acquisire, via strumento di cooperazione, informazioni che non avrebbe potuto raccogliere ed utilizzare in base alla sua legislazione interna.

Quello che emerge dalle Ordinanze è una difesa di quell' utilizzo di dati e notizie *"comunque raccolti o venuti a conoscenza dell' Ufficio"* presente nella normativa in tema di accertamento sulla imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sebbene la stessa Corte ricordi in ordinanza che ciò trova un limite quando gli elementi "siano stati direttamente acquisiti dall' Amministrazione in spregio di un diritto fondamentale del contribuente" (Ndr il grassetto è ad opera di chi scrive).

Il termine **direttamente** utilizzato dalla Corte dice molto in questo contesto, dove il Collegio, per avvalorare la propria tesi, sente la necessità di ricordare come la Cassazione francese, in ambito penale, ha consentito l' utilizzo della lista, salvo poi invocare, al punto 6.32 per l' ambito fiscale, che le è proprio, il principio di indipendenza dei singoli ordinamenti nazionali e l' irrilevanza giuridica della sentenza straniera avendo la giustizia d' oltralpe deciso per l' inutilizzabilità dei dati.

Si ritiene che sia proprio il riferimento all'acquisizione diretta, che nel caso *de quo* non vi è stato, a consentire alla Corte di affermare che l'utilizzazione, nel processo amministrativo volto all'accertamento di violazioni di natura fiscale, dei dati della lista Falciani non determina una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti al contribuente.

A tal proposito, però, ci si permette sommessamente di far notare che **non si fa alcun accenno al rispetto dei principi costituzionali di buona fede e di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione: già contestualmente alla trasmissione della lista era divenuto notorio, anche per l'amministrazione finanziaria, il fatto che le informazioni fossero di sicura provenienza illecita.**

Si dubita, infatti, che utilizzare informazioni di cui è nota la natura illecita possa ritenersi conforme ai principi di costituzionali che devono governare la Pubblica Amministrazione, principi che il contribuente ha diritto di veder rispettati e garantiti.

In ogni caso, proprio per i riferimenti fatti nelle ordinanze ai diritti costituzionalmente garantiti e all'acquisizione diretta dell'amministrazione finanziaria, si ritiene che le informazioni acquisite in violazione della segretezza della corrispondenza o del domicilio avvenuta senza il prescritto intervento del PM o della autorità giudiziaria non potranno essere ritenute legittime, come spesso è accaduto in passato.

L'altro aspetto che lascia perplessi nelle ordinanze è la parte in cui la Cassazione ritiene che non siano violati i principi del c.d. giusto processo per come tutelato dall'art. 6 CEDU; questo soprattutto in considerazione del fatto che l'acquisizione dei dati e documenti ha dato luogo ad un procedimento amministrativo che può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative di stampo sostanzialmente penale⁽⁴⁾.

Ci si permette di dubitare, stante l'impossibilità per il contribuente di essere informato dell'avvenuta richiesta di informazioni sul suo conto da parte di una Amministrazione fiscale estera, con conseguente carenza degli strumenti per ricorrere a rimedi giurisdizionali interni dello stato che intende trasmettere le informazioni per far valere profili di illegittimità nell'acquisizione delle informazioni stesse, che la Corte dei Diritti dell'Uomo dia un parere favorevole, a seguito di una verifica di compatibilità convenzionale svolta sul procedimento nel suo complesso, al fine di verificare se lo stesso sia stato improntato a canoni di equità del processo.

Le ordinanze n. 8605 e n. 8606 del 28 aprile 2015 della Corte di Cassazione sicuramente forniranno spunti di riflessioni e approfondimenti giurisprudenziali dall'esito sicuramente non scontato.

Note

(1) C.T. Prov. di Verbania, sentenza n. 15 del 21 febbraio 2013, oltre alla nota della Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia dell'Entrate del 29 luglio 2012, dove si afferma che "la Commissione Tributaria di Treviso, in due distinte sentenze, ha considerato pienamente legittima l'acquisizione dei dati, giudicandola conseguente ad una rituale richiesta all'Amministrazione Fiscale francese, inoltrata attraverso i canali di collaborazione informativa internazionale nel pieno rispetto delle procedure e dei trattati".

(2) C.T. Prov. di Como, sentenza n. 188/01/11 del 15 novembre 2011, C.T. Prov. di Milano, sentenza n. 236/05/2012 del 4 ottobre 2012, C.T. Prov. di Varese, sentenza n. 29/1/13 del 25 febbraio 2013

(3) Cass., Sez. Unite, sentenza n. 16424 del 21 novembre 2002

(4) Sentenza 8 giugno 1976 "Engel e altri c. Paesi Bassi", sentenza 4 marzo 2014 "Grande Stevens e altri c. Italia", sentenza 20 maggio 2014 Nikanen c. Finlandia.



VOCI DAL FORUM

Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro. Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.



Deposito estero da dichiarare nel quadro RW

sgracchioman

Una persona fisica residente in Italia, con un lavoro da dipendente in Italia, voleva fare la dichiarazione 730, redditi 2013. Ha però un deposito amministrato da Santander in Inghilterra di circa 98.000 sterline, tassato alla fonte, che le rende circa 1.700 sterline annue. Tale deposito è stato aperto nel 2012 e non inserito in dichiarazione.

Volevo sapere:

- 1) può dichiararlo quest'anno e ravvedere i mesi del 2012 in cui non lo ha dichiarato?
- 2) deve fare il modello Unico o 730?
- 3) A quanto ammonterebbe la sanzione e quali sarebbero le modalità di versamento?
- 4) A quale tasso di cambio va convertito in euro tale deposito? Al 31/12/2013?

niccolò

Per l'omesso RW c'è una sanzione di tardività mi sembra di 258€, ma non ricordo entro quanto la tardività deve essere sanata. Per i dividendi occorre un ulteriore ravvedimento. RW è presente solo in Unico, al limite può fare 730 e RW a parte. La valuta è al 31/12 (quest'anno c'è qualche dubbio per le medie mensili, ma non credo sia questo il caso)

sgracchioman

Ma il ravvedimento da 258 va effettuato direttamente in Unico con un codice specifico, oppure occorre farlo con un F24?

umberto

La cosa non è così semplice. E' ancora ravvedibile ma bisogna fare relativamente in fretta. C'è mancata presentazione del quadro RW, omesso versamento IVAFE e sanzioni connesse. Il cambio per il quadro RW è quello stabilito da apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato ad inizio di ogni anno con il cambio da utilizzare per il periodo di imposta precedente.

niccolò

Il ravvedimento passa da un modello F24. Non ho capito se sei il contribuente o il consulente: nel primo caso ti consiglio di rivolgerti a un professionista, nel secondo ti conviene dare una lettura alle istruzioni del quadro RW e per i dettagli operativi ti invito a cercare qualche articolo che parla di un caso come il tuo. Le sanzioni sono serie, non conviene improvvisare.

**continua a seguire la discussione sul
forum del Commercialista telematico**

FORUM

Il Forum del Commercialista Telematico



Fiscus - periodico di approfondimento del Commercialista Telematico Srl

Anno VI

Editore del sito internet: Commercialista Telematico srl

e.mail: info@commercialistatelematico.com

domicilio: via Tripoli 86 Rimini

telefono 0541/780083

fax 0541/780655

p.iva 03273690408

capitale sociale euro 20.000,00 i.v.

R.E.A. 285198

periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004

Direttore Responsabile: Roberto Pasquini